



AZIENDA OSPEDALIERA  
**ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI**  
Piazza Cardinal Ferrari 1 – 20122 MILANO  
Tel. 02/58296.1  
Codice Fiscale 80064670153

**ATTI n. 50/2005/9**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

*AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI NECESSARI PER IL NUOVO  
CENTRO RIABILITATIVO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI  
MILANO*

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO DELL' APPALTO .....	3
ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO .....	4
ART. 5 - SOPRALLUOGO .....	4
ART. 6 - ENTITA' E QUALITA' DELLA FORNITURA .....	4
ART. 7 - OFFERTA TECNICA.....	4
ART. 8 - OFFERTA ECONOMICA.....	5
ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE.....	6
ART. 10 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA IMPRESE O CONCORZIO TRA IMPRESE.....	7
ART. 11 - AGGIUDICAZIONE.....	8
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	8
ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	8
ART. 14 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA .....	8
ART. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DERIVANTI DA RAPPORTO CONTRATTUALE E DI LAVORO ...	9
ART. 16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI .....	10
ART. 17 - CONTROLLI SULLA FORNITURA .....	11
ART. 18 - VERBALE DI COLLAUDO .....	11
ART. 19 - SUBAPPALTO .....	12
ART. 20 - FORZA MAGGIORE .....	12
ART. 21 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE .....	12
ART. 22 - PENALI.....	13
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
ART. 24 - RECESSO E FACOLTA' DI REVOCA .....	14
ART. 25 - FORO COMPETENTE .....	14
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI.....	14
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI.....	14
ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI .....	15

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi necessari per il nuovo centro riabilitativo dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini sito in via Isocrate n. 19 - Milano.

Gli spazi interessati dal presente capitolato speciale d'appalto dovranno essere arredati in conformità alle destinazioni d'uso dei locali riprodotte nelle tavole progettuali allegate, come di seguito meglio specificato.

La fornitura comprende:

- il trasporto, il montaggio, il posizionamento (compreso il fissaggio a muro ove l'arredo sia da posizionare o fissare alla parete), il collocamento ai piani nei singoli luoghi di destinazione, oltre alla prestazione degli addetti specializzati per il montaggio, la manovalanza, la rimozione e smaltimento degli imballaggi degli arredi forniti.
- il trasporto ed il riposizionamento degli arredi, attrezzature ed apparecchiature indicate dall'Azienda Ospedaliera, presenti nella vicina struttura di Viale Monza 223 - Milano, meglio descritte nell'Allegato C "Elenco arredi, attrezzature ed apparecchiature esistenti da riposizionare" e l'eventuale ritiro e smaltimento degli arredi e delle attrezzature che l'Azienda Ospedaliera dismetterà nel corso dell'allestimento del nuovo centro riabilitativo.

**ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo presunto della fornitura di cui all'Art. 1 "Oggetto dell'appalto" del presente Capitolato, ammonta a € 900.000,00 =, I.V.A. esclusa.

L'importo stimato non potrà essere superato e pertanto non saranno prese in considerazione offerte economiche che comportino una spesa complessiva superiore.

L'importo liquidato potrà variare a seconda delle effettive forniture e prestazioni eseguite. Il fornitore dichiara di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui l'importo delle forniture risultasse minore di quanto preventivato ed avrà solo diritto al pagamento delle quantità effettivamente eseguite.

Tuttavia l'Azienda Ospedaliera, a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, durante l'esecuzione del contratto potrà ordinare, alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione delle forniture ed il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario avrà diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara per iscritto all'Azienda Ospedaliera che intende avvalersi di tale facoltà. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale facoltà è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni.

**ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente procedura concorsuale è svolta ai sensi del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e successive

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 ove applicabile.

#### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di fornitura si concluderà con il completo esaurimento delle consegne di quanto ordinato, a seguito di esito positivo del controllo-collauda e della risoluzione di tutte le eventuali controversie relative.

#### **ART. 5 - SOPRALLUOGO**

Le Società concorrenti sono invitate il giorno **12 giugno 2006** alle ore **10,00** presso il nuovo centro riabilitativo dell'Azienda Ospedaliera sito in via Isocrate n. 19 – Milano, per effettuare il sopralluogo dei locali nei quali verranno installati gli arredi oggetto dell'appalto. Di detto sopralluogo verrà rilasciata attestazione congiunta da parte dell'UO Gestione Tecnico Patrimoniale e dell'UO Gestione degli Approvvigionamenti, controfirmata da un rappresentante della Società concorrente.

Il sopralluogo è obbligatorio per le ditte che intendono concorrere alla gara; lo stesso dovrà essere effettuato da un rappresentante della ditta munito di delega firmata dal Legale Rappresentante e di fotocopia di documento d'identità.

L'attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata dall'Azienda Ospedaliera, previa verifica della regolarità e completezza della delega di cui al precedente comma, e dovrà essere inserita nella "**Busta A – Requisiti amministrativi e tecnico-economici**" di cui al punto 2 "*Termini e modalità di presentazione dell'offerta*" del Regolamento di gara.

#### **ART. 6 – ENTITA' E QUALITA' DELLA FORNITURA**

La tipologia e le quantità degli arredi oggetto della presente procedura concorsuale sono minuziosamente descritti nell'Allegato A "*Elenco della fornitura e specifiche tecniche*" parte integrante del presente capitolato speciale.

Fa inoltre parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto l'Allegato B "*Planimetrie*" fornire in formato .dwg, raffiguranti gli spazi destinati alla fornitura in argomento.

#### **ART. 7 – OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- Inserimento dei disegni dell'arredo più significativo (esclusi i complementi: cestini, appendiabiti, ecc.), all'interno delle planimetrie allegate al presente capitolato speciale quale Allegato B "*Planimetrie*", fornite in formato .dwg per ciascuno dei piani dell'edificio; più precisamente: piano terra – piano primo – piano secondo – piano terzo – piano primo interrato. Le planimetrie dovranno essere consegnate in formato cartaceo a scala adeguata, ed elettronico in formato dwg.
- Particolari ed elaborati 3D rappresentativi delle soluzioni di arredo e di complemento offerti per alcuni

---

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

ambienti ritenuti più significativi.

- Documentazione tecnica relativa alle diverse categorie di arredo ed accessori, con elementi dimensionali, costruttivi, esempi di inserimento in ambienti analoghi, qualità e differenti finiture di colore e di materiali.
- Schemi degli assemblaggi e degli elementi di connessione utilizzati per tutte le categorie di arredo per le quali la ditta concorrente ritiene pregevole la soluzione adottata.
- Dichiarazioni e certificazioni di conformità alle normative in materia di sicurezza.
- Centri di assistenza manutentiva e consistenza in termini di organico e strumentazione degli stessi.
- Descrizione degli elementi di complemento di arredo che la ditta intende fornire come complementari all'elenco descritto nell'allegato A "*Elenco della fornitura e specifiche tecniche*", non compresi nell'offerta economica ma da ritenersi migliorativi della stessa.
- Garanzia Post – Vendita

Inoltre dovranno essere inserite, ove possedute, le certificazioni ISO oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnico Giudicatrice così come indicato all'art. 9 "*Criteri di valutazione*" del presente capitolato speciale.

I disegni, le descrizioni ed ogni altro materiale presentato dai concorrenti rimarranno di proprietà dell'Azienda Ospedaliera, fermo restando che in nessun caso saranno corrisposti compensi, indennizzi o rimborsi per tale adempimento.

La documentazione sopra riportata dovrà essere inserita nella "**Busta B – Offerta Tecnica**", di cui al punto 2 "*Termini e modalità di presentazione dell'offerta*" del Regolamento di Gara.

#### **ART. 8 - OFFERTA ECONOMICA**

Le modalità e le prescrizioni relative alla presentazione dell'offerta sono contenute nel Regolamento di Gara.

L'offerta, che dovrà riportare la denominazione, la ragione sociale e la sede esatta del concorrente offerente, nonché il numero di codice fiscale e partita IVA, dovrà essere redatta utilizzando l'allegato D "*Modulo offerta economica*" reso legale, o riproducendo il medesimo su carta legale e sottoscritto in ogni pagina dalla persona abilitata ad impegnare l'offerente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta dovrà essere sottoscritta e firmata dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate.

Si precisa che l'importo complessivo offerto dovrà essere omnicomprensivo ovvero comprensivo di qualunque costo e onere accessorio.

Si precisa altresì che l'importo complessivo della fornitura da indicare in calce all'allegato D "*Modulo offerta economica*", così come indicato nell'allegato medesimo, dovrà essere espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Azienda Ospedaliera.

Non verranno considerate valide le offerte riportanti un importo complessivo superiore all'importo presunto di cui all'art. 2 "*Importo presunto dell'appalto*" del presente capitolato speciale.

---

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

Saranno inoltre sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, le offerte anormalmente basse, richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, con facoltà per la commissione giudicatrice di assegnare un termine perentorio entro cui le imprese dovranno far pervenire le precisazione e giustificazioni richieste, pena l'esclusione dalla gara.

**ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

La presente procedura concorsuale sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell'art. 19 comma 1° lettera b) del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, in base agli elementi di valutazione di seguito descritti:

**1) OFFERTA TECNICA**

**MAX 60 PUNTI**

La valutazione dell'offerta tecnica è suddivisa in 6 (sei) sottovalutazioni, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Qualità in termini di funzionalità, ergonomia, gradevolezza ed originalità dal punto di vista estetico | <b>max punti 15</b> |
| - Qualità delle rifiniture e dei sistemi di assemblaggio   | <b>max punti 12</b> |
| - Qualità dei materiali utilizzati   | <b>max punti 15</b> |
| - Soluzioni innovative migliorative rispetto alle indicazioni del presente capitolato                    | <b>max punti 10</b> |
| - Certificazione di qualità  | <b>max punti 02</b> |
| - Struttura aziendale, garanzia post-vendita, centri di manutenzione                                     | <b>max punti 06</b> |

All'offerta tecnica dovrà essere allegata una relazione tecnico descrittiva di ciascun prodotto offerto con descrizione precisa ed inequivocabile dei materiali che saranno impiegati, disegni di particolari costruttivi e materiale grafico e/o fotografico, con l'indicazione del codice del prodotto stesso.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al possesso della certificazione di qualità le ditte concorrenti e/o la ditta capogruppo in caso di A.T.I. potranno dimostrare tramite autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 il possesso dell'attestato di qualità rilasciato sulla base delle norme europee UNI-EN (ISO 9000) da Enti accreditati ai sensi di legge. E' ammessa la dimostrazione della procedura di certificazione in corso, producendo autocertificazione o copia del verbale di almeno seconda ispezione od autocertificazione o copia del manuale di qualità, nel caso in cui la ditta concorrente lo stia utilizzando. In caso di A.T.I., ciascuna impresa associata, dovrà autocertificare quanto sopra in misura percentuale alla parte di fornitura che dichiarerà di effettuare. I predetti documenti dovranno essere inseriti nel plico contenente l'offerta tecnica.

N.B. Ogni condizione tra quelle soprapreviste e dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio.

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria della fornitura.

**Il punteggio finale relativo alla proposta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti l'offerta tecnica stessa. Qualora l'offerta tecnica non totalizzi almeno 31 (trentuno) punti, su max 60 (sessanta) punti previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.**

**2) OFFERTA ECONOMICA**

**MAX PUNTI 40**

Il suddetto punteggio verrà attribuito in base all'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{P_i * 40}{PO}$$

dove:

X= punteggio da attribuire al concorrente iesimo

Pi = prezzo più basso

40 = punteggio massimo attribuibile;

PO = prezzo offerto.

Dopo aver esaminato le offerte ed effettuato la valutazione dei parametri di cui sopra da parte della commissione giudicatrice appositamente nominata, si addiverrà alla formulazione della graduatoria di merito per l'assegnazione dell'aggiudicazione alla ditta concorrente risultata prima nella graduatoria stessa.

***ART. 10 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA IMPRESE O CONSORZIO TRA IMPRESE***

L'offerta economica presentata da ditte temporaneamente riunite o consorziate, deve essere formulata nel rispetto dei criteri espressamente indicati all'art. 10 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni e pertanto –a pena di esclusione- deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte riunite in via provvisoria e deve specificare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle varie ditte del Raggruppamento, nonché contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse si adegueranno a quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre qualora un soggetto candidato partecipi alla presente procedura concorsuale all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di un altro raggruppamento.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l'offerta in forma singola oltre che del raggruppamento temporaneo. nei casi in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l'esclusione si estende ad entrambi i

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

raggruppamenti. analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza.

#### **ART. 11 - AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato a norma di quanto previsto dall'art. 19 comma 1° lettera b) del D. Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario; lo diverrà per l'Azienda Ospedaliera all'adozione del relativo provvedimento di ratifica da parte dell'Amministrazione.

#### **ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia degli obblighi assunti, cauzione definitiva stabilita nella misura del 5% dell'importo globale.

La cauzione definitiva potrà essere costituita in una delle forme previste dalla L. n. 348 del 10/06/1982:

- fidejussione bancaria,
- polizza fidejussoria.

Tale cauzione verrà svincolata dopo che la ditta aggiudicataria avrà integralmente adempiuto al contratto e dopo che siano stati regolati tutti i rapporti contrattuali.

#### **ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Il verbale di aggiudicazione del servizio tiene luogo di contratto.

La ditta aggiudicataria avrà 45 giorni di tempo per presentare la seguente documentazione per la regolarizzazione della posizione:

- cauzione definitiva pari al 5% del valore aggiudicato,
- copia della polizza assicurativa così come indicato all'art. 16 "*Responsabilità verso terzi*" del presente capitolato
- per i raggruppamenti di impresa, mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata.

Ove la ditta aggiudicataria non ottemperasse a quanto sopra richiesto entro il termine fissato, sarà facoltà dell'Azienda Ospedaliera di procedere ad una nuova aggiudicazione, fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria inadempiente e l'incameramento della cauzione.

#### **ART. 14 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Il termine di consegna della fornitura oggetto della presente procedura concorsuale è determinato in **n. 60** giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione della fornitura stessa (non sarà conteggiato il mese di

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

agosto qualora questo dovesse ricadere nel periodo della fornitura).

L'ultimazione della fornitura verrà verbalizzata come indicato all'art. 18 "*Verbale di collaudo*" del presente capitolato.

La fornitura non si intenderà conclusa in carenza di tutta la documentazione e le certificazioni relative alle specifiche forniture che dovranno essere accompagnate da specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

E' a carico della ditta fornitrice l'esecuzione della prima verifica delle apparecchiature classificabili come elettromedicali. Tale verifica sarà eseguita alla presenza di personale dell'UO Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera.

I quantitativi ordinati tramite gli ordini emessi dall'UO Gestione degli Approvvigionamenti dovranno essere consegnati, franchi di ogni spesa (ad es.: imballaggio, trasporto, posizionamento al piano, rimozione e smaltimento degli imballaggi, ecc.) presso il nuovo centro riabilitativo sito in via Isocrate n. 19 – Milano.

La fornitura non potrà essere per nessuna ragione sospesa, salvo cause di "forza maggiore" che dovranno essere tempestivamente comunicate all'Azienda Ospedaliera mediante richiesta di proroga opportunamente documentata che non potrà comunque essere superiore a 15 giorni oltre il termine di consegna sopra indicato.

***ART. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DERIVANTI DA RAPPORTO CONTRATTUALE E DI LAVORO***

L'impresa si obbliga a fornire gli arredi che verranno commissionati ed al trasporto ed il riposizionamento degli arredi, attrezzature ed apparecchiature indicate dall'Azienda Ospedaliera, presenti nella vicina struttura di Viale Monza 223 - Milano, meglio descritte nell'Allegato C "*Elenco arredi, attrezzature ed apparecchiature esistenti da riposizionare*" e l'eventuale ritiro e smaltimento degli arredi, attrezzature ed apparecchiature che l'Azienda Ospedaliera dismetterà nel corso dell'allestimento del nuovo centro riabilitativo.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le norme di cui al D. Lgs. n. 626/1994 come modificato dal D. Lgs. n. 242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

E' a carico della ditta aggiudicataria la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa volta a coprire i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda Ospedaliera, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze a suo carico denunciate all'Ispettorato del Lavoro, opererà una ritenuta sul pagamento contrattuale per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso. Tale somma sarà rimborsata solo a seguito di dichiarazione dell'Ispettorato che la ditta si è posta in regola con i suoi obblighi.

La ditta non potrà vantare diritto alcuno per il ritardo dei pagamenti. Sulla somma sospesa non saranno corrisposti interessi, né l'aggiudicataria potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte dell'Azienda Ospedaliera.

**ART. 16 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

La ditta aggiudicataria dovrà assumere la responsabilità di danni a persone e cose non soltanto per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, ma anche di quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza della sua attività nella sede dell'Azienda Ospedaliera, la quale sarà sollevata da ogni responsabilità.

La ditta aggiudicataria è responsabile verso l'Azienda Ospedaliera dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita della fornitura e dell'operato dei suoi dipendenti.

La ditta aggiudicataria, a maggior garanzia delle sue responsabilità civili, dovrà provvedere alla stipulazione di un contratto di assicurazione per eventuali danni che dovessero verificarsi per qualsiasi causa in dipendenza dall'esecuzione della fornitura, sempre che di tali danni sia civilmente responsabile la stessa quale assuntrice degli interventi di che trattasi.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare una polizza di assicurazione a garanzia dell'intero cantiere, riguardante sia i danni alle opere, sia la responsabilità civile verso terzi, oltre ad una polizza di assicurazione contro l'incendio, riguardante le opere, le attrezzature, i materiali, e le apparecchiature degli impianti tecnologici esistenti nei siti interessati della prestazione.

Le predette polizze di assicurazione dovranno garantire i seguenti importi:

- danni alle opere ed agli impianti esistenti	€	500.000,00
- responsabilità civile verso terzi		
- (con limite per ogni sinistro di almeno € 2.000.000,00)	€	6.000.000,00
- assicurazione contro l'incendio	€	3.000.000,00

Le predette polizze di assicurazione, dovranno valere per tutto il periodo di tempo compreso tra la data di consegna delle forniture e la data del certificato di collaudo finale.

L'Azienda Ospedaliera e tutto il personale preposto alla Direzione Lavori, che ha solo carattere tecnico-amministrativo, è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura.

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

**ART. 17 - CONTROLLI SULLA FORNITURA**

La ditta aggiudicataria riconosce all'Azienda Ospedaliera, per il tramite dell'UO Gestione Tecnico Patrimoniale, il diritto di far controllare da parte di suoi incaricati la qualità e quantità degli articoli consegnati.

Nel caso in cui gli articoli consegnati risultino in tutto o in parte diversi da quelli contrattualmente previsti, ovvero si verificassero errori di consegna, la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione completa dell'arredo contestato.

L'Azienda Ospedaliera potrà intimare per iscritto al fornitore di adempiere in un congruo termine alla sostituzione completa degli arredi contestati in base a segnalazione che potrà essere sia verbale sia scritta. L'intimazione scritta prevede che decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. L'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di approvvigionarsi del materiale non consegnato in tempo presso altri fornitori, addebitando alla ditta inadempiente i relativi costi sostenuti. Potrà rivalersi sui crediti della ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto o, se tali crediti manchino o non siano sufficienti, sulla cauzione, per eventuali maggiori costi sostenuti, fatta salva ogni ulteriore azione di rivalsa per danni che ne dovessero discendere all'Azienda Ospedaliera.

Il controllo della fornitura, le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte degli incaricati dell'Azienda Ospedaliera non esonerano la ditta aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 30 giorni dalla data di collaudo.

La ditta aggiudicataria, in tal caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori per eliminare difetti, imperfezioni e difformità entro i termini stabiliti, a seguito di formale contestazione. In mancanza, l'Azienda Ospedaliera potrà far eseguire da altra ditta i lavori necessari per eliminare i difetti e le imperfezioni addebitandone la spesa alla ditta aggiudicataria, salvo l'applicazione delle penali previste all'art. 22 "*Penali*" del presente capitolato speciale.

Se le inottemperanze descritte riguarderanno l'intera fornitura, potrà essere applicato quanto disposto al successivo art. 23 "*Risoluzione del contratto*".

La ditta aggiudicataria garantisce, comunque, per il primo anno di fornitura (a far data dall'esito positivo del collaudo – verbale di collaudo dell'intera fornitura) i propri interventi di riparazione, eliminazione di difetti, imperfezioni, malfunzionamenti che dovessero manifestarsi in tale arco di tempo, senza ulteriori spese per l'Azienda Ospedaliera.

**ART. 18 – VERBALE DI COLLAUDO**

Con l'ultimazione della prestazione e la presa in consegna delle varie forniture si provvederà a redigere un verbale di collaudo sottoscritto in contraddittorio dall'UO Gestione Tecnico Patrimoniale congiuntamente con l'UO Gestione degli Approvvigionamenti dell'Azienda Ospedaliera e la ditta aggiudicataria.

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

La ditta aggiudicataria dovrà prestare ogni forma di collaborazione e fornire ogni mezzo tecnico che si rendesse necessario per consentire che la visita di collaudo abbia regolare svolgimento.

Nel caso in cui si verificano condizioni tali da non poter procedere alla firma del verbale di collaudo della fornitura, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato e dovrà immediatamente porvi rimedio. Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto con oneri a carico della ditta aggiudicataria che sarà tenuta alla rifusione di ogni danno e spesa recati all'Azienda Ospedaliera.

Dalla data della ultimazione delle prestazioni e fino alla data del verbale di collaudo gli articoli forniti saranno in gratuita manutenzione. Dalla data del verbale di collaudo decorrerà la garanzia. Il collaudo non esonera la ditta aggiudicataria delle garanzie e responsabilità di legge.

***ART. 19 - SUBAPPALTO***

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere sotto qualsiasi titolo in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire per interposta persona né subappaltarlo a terzi, previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la cessione del contratto è nulla ed improduttiva di effetti per l'Azienda Ospedaliera, che si riserva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto (clausola risolutiva espressa) con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

***ART. 20 - FORZA MAGGIORE***

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titoli indicativi a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento, e le modalità con cui intende garantire il servizio minimo di assistenza.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

***ART. 21 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE***

Il pagamento delle fatture avverrà tramite il Servizio di Cassa dell'Azienda Ospedaliera mediante rimessa diretta a mezzo mandato, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura.

Eseguita l'intera fornitura ed avvenuto il relativo collaudo, l'aggiudicatario potrà emettere regolare fattura.

L'Amministrazione, procederà alla liquidazione della stessa, previa verifica e riscontro dei documenti

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

collegati, detraendo gli eventuali costi direttamente sostenuti dall'Azienda Ospedaliera come previsto ai precedenti articoli, nonché le eventuali penali.

**ART. 22 - PENALI**

L'inadempienza agli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria comporterà l'applicazione di penali nella misura sottoindicata:

- a) € 500,00.= per ogni giorno di ritardata consegna oltre i termini stabiliti;
- b) mancata rispondenza dei requisiti tecnico qualitativi indicati nel capitolato: sostituzione dei materiali entro la settimana lavorativa successiva all'intervento e applicazione di una penale pari la 50% del valore dell'intervento.
- c) ripetersi sistematico delle inadempienze sopraccitate: raddoppio delle penali descritte in precedenza.

L'ammontare delle eventuali penali sarà detratto dagli importi fatturati, previa emissione da parte della ditta aggiudicataria di apposita nota di credito. In caso di inadempimenti ripetuti o gravi, e rimasta senza effetto anche la diffida ad adempiere eseguita dall'Azienda Ospedaliera, si procederà alla risoluzione del contratto automaticamente, fatti salvi ulteriori risarcimenti dei danni subiti ed incameramento della cauzione definitiva. Tuttavia la ditta aggiudicataria, qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine stabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

L'applicazione delle penali sarà notificata alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R, e non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Azienda Ospedaliera, nonché richieste di risarcimento danni materiali.

Rispetto alle contestazioni formulate dall'Azienda Ospedaliera, la ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del rilievo.

La richiesta del pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'Azienda Ospedaliera verso la ditta aggiudicataria relativa ai danni subiti.

**ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora la ditta fornitrice non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda Ospedaliera procedere alla risoluzione del contratto stesso, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, la quale sarà tenuta alla rifusione di ogni danno e spesa recati all'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di risolvere ai sensi dell'articolo 1456 C.C. il contratto della fornitura in oggetto in caso di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente capitolato, mediante semplice

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

dichiarazione dell’Azienda Ospedaliera di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo lettera raccomandata A/R, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Azienda Ospedaliera in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore così come indicato all’art. 20 “*Forza maggiore*” del presente capitolato speciale.

**ART. 24 - RECESSO E FACOLTA’ DI REVOCA**

Ai sensi dell’art. 1671 del c.c. l’Azienda Ospedaliera può recedere dal rapporto contrattuale, anche se è stata iniziata la prestazione della fornitura nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti della ditta aggiudicataria.

Il recesso sarà comunicato alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R ed avrà effetto dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.

In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè eseguiti correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale spesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Anche la ditta aggiudicataria può recedere dall’offerta presentata. Il recesso ha, però, configurazione di inadempienza, in quanto con l’aggiudicazione la ditta rimane obbligata ad eseguire la prestazione aggiudicata. Essa in conseguenza va soggetta all’incameramento della cauzione ed alla esecuzione a suo danno della prestazione non eseguita.

**ART. 25 - FORO COMPETENTE**

Milano è da intendersi a tutti gli effetti luogo di esecuzione del contratto, ed il fornitore dovrà indicare l’esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l’Azienda Ospedaliera gli debba fare per l’esecuzione del contratto

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Milano, escludendo espressamente la competenza degli altri Fori.

**ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

**ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.

trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connesso alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal citato D. Lgs.

***ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI***

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare la fornitura, per insindacabili motivi, senza diritto per i partecipanti ad indennizzo o altro.

Il presente Capitolato speciale deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato alla documentazione amministrativa come indicato nel "Regolamento di Gara", in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopraddette.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia a quanto previsto dal regolamento di gara, dalla legislazione vigente in materia e dal Codice Civile.

Allegati al presente capitolato speciale:

- Allegato A *"Elenco della fornitura e specifiche tecniche"*
- Allegato B *"Planimetrie"* in formato .dwg
- Allegato C *"Elenco arredi, attrezzature ed apparecchiature esistenti da riposizionare"*
- Allegato D *"Modulo offerta economica"*

-----  
Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione.